

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7012 del 16/12/2024
Oggetto	Oggetto: Pratica Suap 7/2024. DPR 59/2013, Sinadoc 5854/2024: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Fontevivo, richiesta dall'impresa CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI - S.P.A. per l'attività di lavaggio mezzi stoccati in piazzale
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7317 del 16/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Fontevivo in data 18/01/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/10076 del 18/01/2024. – pratica Sinadoc 5854/2024 - dal legale rappresentante dell'impresa CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI SPA (P.IVA 00324710342), con sede legale in Piazza Europa 1 nel Comune di Fontevivo (PR), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di lavaggio mezzi stoccati in piazzale svolta presso lo stabilimento ubicato in Piazza Europa 1, nel Comune di Fontevivo, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06;
- b. Comunicazione o Nulla osta (rumore) di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95

DATO ATTO che l'impianto l'impianto non è soggetto a VIA.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del

servizio idrico integrato;

- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

-con nota Pg.2024/37508 del 27/02/2024 e nota Pg.2024/65941 09/04/2024 ARPAE SAC comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

-il SUAP con nota PG. 2024/37908 del 27/02/2024 e successiva nota PG. 2024/66781 del 10/04/2024 richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con note acquisite con PG.2024/58315 del 27/03/2024, nota PG.2024/78998 del 3/04/2024, nota PG.2024/80085 del 02/05/2024 e nota PG.2024/186959 del 16/10/2024;

- ARPAE con nota PG. 2024/193064 del 25/10/2024 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, ed il SUAP comunicava all'impresa istante ed agli Enti interessati la completa presentazione della domanda e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere favorevole per la matrice scarichi e rumore del Comune di Fontevivo (PG.2024/216659 del 29/11/2024);
- Parere favorevole con prescrizioni per la matrice scarichi dell'Ente gestore I RETI SPA (PG.2024/216625 del 29/11/2024)

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- non si è proceduto alla verifica antimafia poichè il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è in capo al SUAP del Comune di Fontevivo in qualità di Autorità procedente.

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI - S.P.A., per l'esercizio dell'attività di lavaggio mezzi stoccati in piazzale da realizzare in Comune di Fontevivo, Piazza Europa, *che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;*

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovata con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI - P.IVA 00324710342 in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Fontevivo Piazza Europa 1, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTOR E AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	b. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A5 Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura con acclusa planimetria di riferimento;*
- *Allegato E Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11;*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Fontevivo ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Fontevivo e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 5854/2024
	CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI - S.P.A Piazza Europa 1 Fontevivo
	L'insediamento interessato svolge attività di STOCCAGGIO E LAVAGGIO MEZZI corrispondente all'attività Autolavaggio con Trattamento di Disolatura, Decantazione, Dissabbiatura per un numero annuo di giorni lavorati pari a 255; la ditta possiede gli scarichi S2, S3 e S4, costituiti da acque meteoriche di piazzale e copertura, che prevedono quale recapito la pubblica fognatura bianca e non necessitano di autorizzazione.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione" Deliberazione ATO n. 6 del 29/08/2011	
PARTE DESCRITTIVA	Lo scarico S1 risulta costituito da acque di lavaggio mezzi, classificate come acque reflue INDUSTRIALI; le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Dissabbiatura e Disolatura;
PRESCRIZIONI riportate dal parere di Ireti Spa del 29/11/2024 PG. 2024/216625	Rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato
	Volume giornaliero massimo scaricabile: 2 mc Volume annuo massimo scaricabile: 300 mc
	1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa. 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

	4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione. 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi. 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali derivanti dalla lavorazione. 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente. 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura. 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura. 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente. Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
PLANIMETRIA	Planimetria generale impianti fognari

nota: competenza Comune che acquisisce il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato



TITOLO ELABORATO

PLANIMETRIA
RETE FOGNARIA

ELABORATO. N°:	PLF	DATA:	Marzo 2024	SCALA:	1:500
----------------	-----	-------	------------	--------	-------

NOME FILE	Cepim_Planim fognature.dwg	COMMESSA ESSEA
-----------	----------------------------	----------------

Disegnato	Controllato	Approvazione	Emissione	Revisione

Ce.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI S.p.A. INTERPORTO DI PARMA Amministratore Delegato Fabio Rufini _____	PROGETTO	PROGETTAZIONE STUDIO eSSEA Stefano Paglia e Angelo Porzani Ingg. Ass. Via C. Pisacane, 4 - 43015 Noceto (PR) Tel: 0521 - 620460 Fax: 0521 - 621652 e-mail info@studioesssa.it Dott. Ingg. Stefano Paglia _____
--	------------------------	--

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	L'insediamento interessato svolge attività di STOCCAGGIO E LAVAGGIO MEZZI
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 5854/2024 CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI - S.P.A Piazza Europa 1 - Fontevivo La Ditta ha presentato Dichiarazione resa dal Tecnico competente in acustica ambientale, nella quale si dichiara che: <i>non svolgendosi nel perimetro attività diverse dal carico/scarico/sosta di autoveicoli, anche le conseguenti emissioni acustiche sono di scarsa rilevanza sul clima acustico attualmente presente nell'area.</i>
PRESCRIZIONI (del Comune)	L'insediamento nel quale viene esercitata l'attività, risulta classificata nel nuovo Piano di Zonizzazione Acustica approvato con D.C.C. n. 30 del 26/07/2017 in classe V-aree prevalentemente industriali, dovranno pertanto essere rispettati i valori limite previsti dalla normativa.

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.